

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1327

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

dal Ministro per gli affari sociali

(CONTRI)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(GIUGNI)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(ANDREATTA)

col Ministro dell'interno

(MANCINO)

e col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993,
n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di
cittadini extracomunitari nel territorio nazionale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Le dimensioni del fenomeno del lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano hanno riproposto in maniera pressante all'attenzione del Governo la necessità di addivenire in tempi brevi ad una disciplina in materia.

Tale necessità si è resa ancora più palese ed improcrastinabile dal momento in cui la questione è giunta all'esame del Parlamento, in occasione dei lavori per la conversione del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. In tale sede la Camera dei deputati aveva approvato un emendamento, che inseriva l'articolo 9-ter nel testo del decreto, mirante ad introdurre il permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, già previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Il decreto-legge n. 57 del 1993 è successivamente decaduto e in sede di reiterazione (decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148) il testo del predetto articolo 9-ter non è stato recepito, nella considerazione che il Governo dovesse fornire una risposta più articolata e certamente più esaustiva dal punto di vista delle garanzie da assicurare all'immigrato che presti in Italia lavoro stagionale.

Tale risposta riveste pertanto un carattere di urgenza, oltre che di necessità, in considerazione della mancata riproposizione della norma di cui all'articolo 9-ter e dell'impegno assunto dal Governo di affrontare al più presto, con un provvedimento a sè stante, questo delicato problema; l'urgenza è accentuata dall'imminenza dell'impiego di numerosissimi extracomunitari in molteplici lavori stagionali direttamente collegati al periodo estivo.

L'accluso decreto-legge, che non comporta spese aggiuntive, contiene alcune significative norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari. Suo principale obiettivo è infatti quello di introdurre un nuovo tipo di permesso di soggiorno a tempo, limitato per il periodo del lavoro stagionale, e le regole con cui si disegneranno l'ingresso, la permanenza e l'uscita di questi lavoratori immigrati dal territorio nazionale, prevedendo in prima applicazione la possibilità di accedere al diritto di precedenza al rientro per coloro che sono presenti nel territorio italiano.

L'assetto normativo che si propone prevede possibilità di impiego per i lavoratori stagionali extracomunitari correlate alle disponibilità, accertate dagli uffici del lavoro e della massima occupazione e connesse alle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego.

Si prevede altresì che apposite intese bilaterali con i Paesi di provenienza, di durata annuale, regolino le possibilità di impiego dei cittadini extracomunitari e prevedano inoltre i requisiti necessari e le modalità per l'accesso, gli accertamenti relativi alle particolari qualifiche professionali oltre che le modalità di trasferimento dei contributi previdenziali indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto.

All'articolo 2, dando attuazione alla previsione di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene disciplinato il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale. La permanenza in Italia per motivi di occupazione da parte del cittadino extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale viene

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

limitata al periodo lavorativo e, comunque, non può superare i sei mesi nell'arco di un anno. Al termine di detto periodo, il cittadino extracomunitario è tenuto a lasciare il territorio dello Stato (articolo 2, comma 1), conservando un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, allorchè risulti documentalmente accertato il rispetto del termine sopra indicato (articolo 2, comma 2). Per fronteggiare le situazioni di fatto esistenti sul territorio e fornire agli immigrati la possibilità di contrarre per l'avvenire regolare rapporto di lavoro stagionale, il comma 2 dell'articolo 2 prevede inoltre, per il corrente anno, un termine di uscita dal territorio italiano, fissato al 30 ottobre 1993, dal quale discende il diritto di precedenza per il rientro in Italia per l'anno 1994.

Una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato consentirà altresì al cittadino extracomunitario, che abbia soggiornato in Italia due volte consecutive per motivi di lavoro, di ottenere un permesso di soggiorno annuale rinnovabile (articolo 2, comma 3).

L'accluso decreto-legge individua inoltre gli obblighi a carico del datore di lavoro e le forme di previdenza e assistenza sociale a favore dei cittadini extracomunitari (articoli 3 e 4). L'utilizzo di lavoratori stagionali comporta infatti per il datore di lavoro l'individuazione di strutture di alloggio adeguate.

Sotto il profilo previdenziale ed assistenziale si osserva che, tenuto conto del carattere di specificità dei contratti, i lavoratori stagionali sono obbligatoriamente iscritti alle previste forme previdenziali ed assicurative. Al fine di evitare disparità di costo del lavoro *pro capite* fra lavoratori stagionali extracomunitari e italiani, in

luogo dei contributi per assegni familiari e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è stato previsto, a carico del datore di lavoro, un versamento sostitutivo di pari importo (articolo 4, comma 1). Il gettito contributivo derivante dal versamento affluisce al Fondo di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943; tali risorse saranno destinate, in un'ottica solidaristica, ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori stagionali extracomunitari stessi. I requisiti, gli ambiti e le modalità di detti interventi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari sociali (comma 3).

Su tutte le contribuzioni si applica la riduzione degli oneri sociali prevista per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il comma 4 dell'articolo 4 prevede, inoltre, che i contributi versati dal datore di lavoro per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti siano trasferiti nel Paese di provenienza del lavoratore ad analogo istituto od ente assicuratore locale.

L'articolo 5 reca il sistema sanzionatorio. Vi si prevede che il mancato rispetto della durata massima di sei mesi nell'arco di un anno della permanenza in Italia per motivi di lavoro, comporti l'espulsione dal territorio nazionale e la mancata concessione di un nuovo visto d'ingresso nei due anni successivi (articolo 5, commi 1 e 2). Al datore di lavoro che trattiene alle sue dipendenze un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero con permesso scaduto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 943 del 1986, e cioè un'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000 e, nei casi più gravi, l'arresto da tre mesi ad un anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale.

Decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1993.

Norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare con apposite disposizioni il lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari, al fine di evitare il proliferare di situazioni irregolari e di assicurare agli immigrati effettive possibilità di impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale)

1. Nella programmazione annuale dei flussi secondo l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate le possibilità di impiego per lavoratori stagionali extracomunitari, in considerazione delle disponibilità accertate tramite i competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

2. Hanno accesso a tali possibilità i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi con i quali l'Italia stipulerà apposite intese bilaterali di durata annuale, rinnovabili. In tali intese saranno stabiliti, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia, i requisiti necessari all'accesso, gli accertamenti riguardanti le particolari qualifiche professionali, nonché altre disposizioni inerenti alle modalità di accesso.

Articolo 2.

(Soggiorno dei lavoratori stagionali extracomunitari)

1. Il lavoratore stagionale extracomunitario, in possesso del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e del relativo visto d'ingresso, può soggiornare nel territorio nazionale per tutto il periodo di occupazione e, comunque, per non più di sei mesi per anno, al termine del quale egli è tenuto a lasciare il territorio dello Stato.

2. Il lavoratore stagionale extracomunitario, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di uscita dal territorio nazionale previsto dal comma 1 che, per il corrente anno 1993, è per tutti fissato al 30 ottobre, nonché il suo effettivo rientro al Paese di origine, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia, per lavoro stagionale, nell'anno successivo. La precedenza è realizzata rispetto ai connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

3. Il lavoratore stagionale extracomunitario che abbia soggiornato in Italia per due volte consecutive con un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, può ottenere, previa autorizzazione degli uffici provinciali del lavoro e tenuto conto dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, un permesso di soggiorno della durata di un anno, rinnovabile.

Articolo 3.

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare lavoratori stagionali provvede, di intesa con il comune interessato, ad assicurare strutture adeguate per il loro alloggio.

Articolo 4.

(Forme di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori stagionali extracomunitari)

1. Il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS, in sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, un contributo di pari importo. Detto contributo è dovuto nei termini e con le modalità stabiliti per i contributi sostituiti, ivi comprese le riduzioni degli oneri sociali per questi eventualmente previste. Restano fermi gli altri obblighi contributivi previsti dalle norme vigenti per le forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il contributo sostitutivo di cui al comma 1 affluisce al Fondo previsto dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo il Fondo può attuare altresì interventi di carattere socio-assistenziale per i lavoratori di cui al presente decreto.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti requisiti, ambiti e modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. I contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti saranno trasferiti all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, secondo le modalità previste dalle intese di cui all'articolo 1.

•Articolo 5.

(Espulsione dal territorio dello Stato e sanzioni)

1. Il lavoratore extracomunitario che non osserva il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, è espulso dal territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Il lavoratore extracomunitario espulso ai sensi del comma 1 non può ottenere il permesso di soggiorno in Italia ed il relativo visto d'ingresso per i due anni successivi all'esecuzione del provvedimento.

3. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze uno o più lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero decorso il relativo termine di scadenza, è punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONTRI - GIUGNI - ANDREATTA - MANCINO - CONSO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO